

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3969 del 18/10/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI CARROZZERIA PER AUTOVEICOLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIALE DELL'INDUSTRIA N. 30.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4091 del 18/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI CARROZZERIA PER AUTOVEICOLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIALE DELL'INDUSTRIA N. 30.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta Carrozzeria Sant'Antonio S.n.c. di Ziliani Roberto e Massimo, trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota 05.072016, prot. n. 56879 (prot. Arpae n. 7026 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "carrozzeria per autoveicoli" svolta nello stabilimento in oggetto;

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- la ditta risulta in possesso dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera adottata dalla Provincia di Piacenza con con D.D. n. 554 del 26.03.2013 (nell'ambito dell'Atto Autorizzatorio Finale del SUAP del Comune di Piacenza P.G. n. 33314 del 24/4/2013);
- la Ditta dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto autorizzato con i succitati atti in materia di emissioni in atmosfera;
- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio esterno degli automezzi vengono trattate mediante un sistema costituito da vasca di dissabbiatura, vasca di disoleazione statica, serbatoio di accumulo/rilancio e impianto di depurazione chimico fisico;
- presso lo stabilimento è presente anche un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia precedentemente utilizzato per la depurazione delle acque meteoriche del piazzale oggi ricoperto da tettoia; tale impianto, ancorché non più utilizzato, è stato lasciato a scopo cautelativo;
- lo scarico di acque reflue industriali recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici), alle acque pluviali e alle acque meteoriche dei piazzali non soggetti a dilavamento;
- il pozzetto di prelievo fiscale dello scarico di acque reflue industriali è indicato con la dicitura "Pozzetto d'ispezione fiscale" nell'allegato 2 "PLANIMETRIA DELLO STABILIMENTO CON INDICAZIONE CONDOTTE FOGNARIE" annesso all'istanza di AUA;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Piacenza con atto del 22/08/2013, P.G. n° 62576;

ACQUISITA (in data 29/09/2016 con prot. n. PGPC/2016/10574) la Determinazione Dirigenziale n° 1226 del 28/09/2016 del Dirigente del Servizio Ambiente e Parchi del Comune di Piacenza riguardante:

- lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali;
- le emissioni in atmosfera, favorevole senza prescrizioni, in quanto le attività svolte nell'insediamento risultano conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
- l'acquisizione della "Relazione tecnica di Inquinamento Acustico" presentata dalla Ditta in merito al rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, così come previsto all'art. 8 della Legge quadro 447/1995, che è stata ritenuta congrua alla vigente classificazione acustica comunale;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta Carrozzeria Sant'Antonio S.n.c. di Ziliani Roberto e Massimo per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, viale dell'Industria n° 30;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO** (COD. FISC. 00386230338) per l'attività di "carrozzeria per autoveicoli" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, viale dell'Industria n° 30 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	290 gg/a
Altezza minima	9,6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	290 gg/a
Altezza minima	9,6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 SABBIATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	290 gg/a
Altezza minima	9,6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 SABBIATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	290 gg/a
Altezza minima	9,6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 GENERATORE TERMICO A METANO - 400KW

Durata massima annua	290 gg/a
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 GENERATORE TERMICO A METANO - 400KW

Durata massima annua	290 gg/a
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E7 SABBIATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	290 gg/a
Altezza minima	9,6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E8 VERNICIATURA TELAI

Portata massima 36000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 4 h/g
Durata massima annua 290 gg/a
Altezza minima 9,6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolato 3 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E9 GENERATORE TERMICO A METANO - 200KW

Portata massima 2000 Nm³/h
Durata massima annua 290 gg/a
Altezza minima 9,6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolato 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E5, E6 ed E9 il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I. 10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolato**;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- d) per la misura del **materiale particolato** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i controlli sulle emissioni dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento e dovranno avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpa di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) dovranno essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - o limite di emissione annua di COV: 4500 kg/anno;
 - o limite di emissione diffusa: 25% dell'input di solvente;
- i) le operazioni di verniciatura, appassimento ed essiccazione devono essere svolte nelle apposite cabine-forno, dotate di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato;
- j) la ditta non dovrà superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 50

kg/g, calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto m);

- k) devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso con contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso; detto valore si riferisce alla media annua dei prodotti a base solvente utilizzati;
 - l) ogni variazione sostanziale dell'impiego di materie prime per verniciatura e pulizia delle attrezzature dovrà essere preventivamente comunicato, unitamente alle schede di sicurezza dei prodotti stessi, all'Arpae di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
 - m) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (considerati anche quelli per le operazioni di pulizia e sgrassaggio), dei solventi, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
 - n) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa ad Arpae nodo di Piacenza:
 - o l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione, sui quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti impiegati e sui rifiuti annui prodotti), relativa all'anno precedente, atta a dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza e, per quanto riguarda i rifiuti, dovranno essere mantenute distinte le "pitture e vernici esauste (CER 080111)" a seconda del tipo di vernice (acqua o solvente) e corredate di un'analisi annuale del rispettivo contenuto di COV;
 - o il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue Industriali in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;;
4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue Industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura;
 - c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di depurazione così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema di depurazione stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico

Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o del sistema di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo che:**

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

6. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce le autorizzazioni ad effettuare le emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura richiamate nelle premesse del presente atto e comprende la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.